

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.Gen. N. 240/14

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

Dott. Giuseppe Magnoli	Presidente
Dott. Maria Tulumello	Consigliere
Dott. Annamaria Laneri	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 240/14 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 5 marzo 2014 e **posta in decisione all'udienza collegiale del 23 novembre 2022**

da

R.B.R. S.R.L. , in persona del legale rappresentante

rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Ravasio e dall'avv. Laura Rinaldi nonché dall'avv. Giovanni Carzeri presso il cui studio in Brescia, Via Vittorio Emanuele II è elettivamente domiciliata per procura a margine dell'atto di appello

APPELLANTE

contro

OGGETTO:


Appalto: altre ipotesi

ex art. 1655 e ss. c.c.

(ivi compresa l'azione

ex art. 1669 c.c.)





GRANVILLANO GIUSEPPE

rappresentato e difeso dall'avv. Luca Ambrosetti, presso il cui studio in Rovato (BS), Corso Bonomelli n. 72 è elettivamente domiciliato, per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta

APPELLATO

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo in data 7 agosto 2013

CONCLUSIONI


Per RBR

Rigettata ogni avversa eccezione e domanda, nel merito, in via principale, in riforma della sentenza n. 1789/13 Sent., n. 3463/13 Cron., n. 4940/13 Rep. emessa dal Tribunale di Bergamo in data 7.08.2013, depositata in Cancelleria, ai sensi dell'art. 133 c.p.c.:

accertarsi e dichiararsi l'inadempimento della ditta Granvillano Giuseppe al contratto di appalto intervenuto con la deducente ed inerente al cantiere di Bergamo, via Marenzi;

- respingersi tutte le domande ed eccezioni avanzate dalla ditta Giuseppe Granvillano, sia in rito che in merito, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- disporsi, per i concorrenti motivi sopra esposti, la riduzione del corrispettivo d'appalto, fino alla concorrenza dell'importo di €.558.348,13, oltre oneri accessori e/o nella misura che risulterà in corso del procedimento e/o verrà ritenuta di giustizia;
- condannarsi il Signor Giuseppe Granvillano a restituire alla deducente le





somme indebitamente percepite, e pertanto condannarsi controparte al pagamento, a favore della deducente della somma di €.558.348,13, oltre oneri accessori, o nella diversa misura che risulterà nel corso di causa e/o che verrà ritenuta di giustizia, oltre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, 4 e 5 del D. Lgs 231/02, agli interessi moratori maturati e maturandi dal dovuto al saldo;

- condannarsi il Signor Giuseppe Granvillano, per i concorrenti motivi esposti dalla deducente, al risarcimento dei danni subiti dalla R.B.R. S.r.l., nella misura di €.558.348,13, oltre oneri accessori, od in quella maggiore o minore che risulterà dovuta e/o di giustizia, con interessi moratori maturati e maturandi ex D.Lgs. 231/02 e rivalutazione dalla domanda al saldo;


- disporsi le compensazioni del caso con le eventuali ragioni di credito della controparte, riconoscendosi, nelle more, il diritto della R.B.R. S.r.l. di avvalersi dell'autotutela di cui all'art. 1460 c.c.;

- condannarsi il Signor Giuseppe Granvillano alla rifusione, a favore della R.B.R. S.r.l., di tutte le spese legali, di assistenza tecnica che la deducente si è vista costretta ad affrontare, compreso il pagamento di tutte le spese subite nella procedura arbitrale.

In ogni caso:

- riformarsi l'impugnata sentenza in punto di spese di lite, con condanna del signor Giuseppe Granvillano, a rifondere alla deducente le spese e competenze del doppio grado, od in via di subordine, salvo gravame, ed in riforma





dell'impugnata sentenza, dichiararsi, stante la sussistenza di giusti motivi, integralmente compensate tra le parti le spese del primo grado, ponendo a carico del signor Giuseppe Granvillano le spese e competenze subite dalla deducente per il giudizio di appello;


- condannarsi inoltre il signor Giuseppe Granvillano alla rifusione, a favore della R.B.R. S.r.l., di tutte le spese ulteriori del presente giudizio, comprese le spese e competenze di CTU e di CTP.

In via istruttoria:

Si insiste affinché il CTU venga chiamato a chiarimenti in ordine alle deduzioni di cui alle note di trattazione scritta di parte appellante del 6.05.2022.

Per i concorrenti motivi dedotti dall'appellante, si insiste altresì per l'ammissione, in quanto occorra e ne incomba l'onere a RBR S.r.l., delle istanze istruttorie già articolate dalla deducente nel procedimento di prime cure (causa nr. 7327/2010 R.G.) con la propria memoria istruttoria ex art. 183, secondo comma, n. 2, c.p.c., ed a suo tempo non ammesse dal Giudice Unico del Tribunale di Bergamo, e puntualmente reiterate nell'atto di citazione d'appello, da intendersi come qui trascritte. Contestando integralmente tutto quanto ex adverso dedotto con le note di trattazione scritta del 6.05.2022, si reitera l'opposizione all'ammissione di istanze istruttorie avversarie, per tutti i motivi già dedotti nella memoria istruttoria di replica datata 21.02.2012, rassegnata da RBR Srl in prime cure, motivi che devono intendersi qui di





seguito integralmente riportati e trascritti. Stante le preclusioni intervenute, anche in forza dell'art. 345 c.p.c., si reitera in ogni caso l'eccezione secondo cui controparte non può chiedere la rinnovazione dell'istruttoria in sede di gravame, avendo volontariamente scelto in prime cure di non depositare la memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., quanto di non reiterare la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie contenute nella propria comparsa di risposta.

Per Granvillano Giuseppe


Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le opportune declaratorie del caso e di legge tutte nessuna esclusa, accogliere le conclusioni come già precisate in Comparsa di costituzione d'appello, da intendersi qui integralmente richiamata e ritrascritta con distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Tra R.B.R. S.r.l., quale committente, e la ditta individuale Granvillano Giuseppe interveniva in data 22.7.2003 un contratto di appalto per la realizzazione di un fabbricato residenziale in Bergamo, via Marenzi, composto da diverse unità immobiliari e numerosi box da consegnare con opere finite entro il 31.12.2004, mentre con la società GG Costruzioni interveniva un contratto di appalto in data 1.10.2004 per la realizzazione di un immobile in Bergamo, Via Piatti, entro il 31.12.2005.

In entrambi i contratti era inserita la clausola n. 8 che prevedeva la






devoluzione di ogni controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione del contratto ad un collegio arbitrale e l'affidamento di qualsiasi controversia di natura tecnica ad un perito unico.

RBR, ritenuto di vantare ingenti crediti nei confronti delle appaltatrici, sia perché le predette avevano esposto ed incassato, nel corso del rapporto di appalto, importi superiori a quelli dovuti, sia in relazione a danni per vizi e difetti degli immobili realizzati e per ritardi nella consegna delle opere, promuoveva due giudizi arbitrali nei confronti delle appaltatrici, tesi all'accertamento degli inadempimenti di queste ultime e delle proprie ragioni di credito, nonché un giudizio per la revocatoria degli atti di disposizione posti in essere da Granvillano ed un ricorso per accertamento tecnico preventivo volto ad accertare i vizi degli immobili.

A seguito del rifiuto di Granvillano e della GG Costruzioni di pagare la propria quota di spese del giudizio arbitrale, diveniva non più vincolante la convenzione di arbitrato e RBR promuoveva due autonomi giudizi, il primo, rubricato al n. 7337/10 R.G., nei confronti di Giuseppe Granvillano con la chiamata in causa dell'arch. Alessandro Gambirasio, il secondo, inizialmente iscritto a ruolo al n. 10040/10 R.G., nei confronti della società G.G. Costruzioni S.r.l., con i quali esponeva:

- che le appaltatrici avevano presentato SAL per asserite varianti mai approvate dalla DL ed avevano emesso fatture per un importo superiore al corrispettivo pattuito in contratto, regolarmente pagate;





-che da un riscontro eseguito l'appellante risultava avere pagato a Granvillano la somma, non dovuta, di euro 234.991,58 e a GG Costruzioni la somma di euro 262.661,12;

-che nel mese di ottobre 2005 erano emersi gravissimi vizi e difetti inerenti infiltrazioni copiose di acqua nei box e negli interrati oltre che nelle unità immobiliari vendute ai signori Salvetti, Salamone e Leidi, tempestivamente contestati all'impresa Granvillano che ne aveva riconosciuto l'esistenza e si era impegnata ad eliminarli;


- che con l'accordo dell'appaltatrice era stata interpellata la società Artes srl, specializzata in interventi di impermeabilizzazione, che aveva proposto gli interventi per l'eliminazione dei vizi riscontrati concordandoli con la Granvillano che, tuttavia, poi non si era attivata;

-che nel frattempo gli acquirenti delle varie unità immobiliari avevano sollecitato l'eliminazione delle infiltrazioni che rendevano inutilizzabili il piano interrato ed i box realizzati dalla Granvillano ed il completamento delle opere di finitura ed il rilascio dei certificati necessari per ottenere l'abitabilità da parte di GG Costruzioni;

-che a seguito della inerzia della Granvillano e di GG Costruzioni e per evitare il sorgere di contenziosi con gli acquirenti l'appellante era stata costretta a fare eseguire ad altre imprese le opere per la eliminazione di vizi e difetti sostenendone il costo;

-che a seguito dei ritardi nella consegna delle unità immobiliari aveva, inoltre,





dovuto addivenire a transazioni con i promissari acquirenti nonché pagare interessi passivi alla Banca di Credito Cooperativo Valle Seriana, maturati nel periodo intercorrente tra la data prevista per i rogiti e quella in cui le vendite erano effettivamente intervenute, e aveva subito danni per la mancata vendita di alcune unità immobiliari e alla propria immagine;


-che aveva inoltre dovuto affrontare costi per assistenza tecnica e legale;

-che nonostante ciò la Granvillano aveva chiesto il pagamento del saldo pari ad euro 127.111,66, comprensivo di euro 50.573,50 per ritenuta di garanzia, e la GG Costruzioni la permuta di due monolocali;

tanto premesso, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'inadempimento delle appaltatrici e disporsi la riduzione del corrispettivo dei due contratti di appalto, con condanna delle appaltatrici a restituire le somme indebitamente percepite e al risarcimento dei danni subiti a causa dei vizi e difetti delle opere e dei ritardi nella consegna e a rifondere le spese, eventualmente compensando tali somme con le eventuali ragioni di credito delle appaltatrici.

Si costituivano nei rispettivi giudizi la ditta Granvillano e la GG Costruzioni srl e in via preliminare eccepivano la carenza di giurisdizione del giudice adito a favore della perizia contrattuale e l'improcedibilità del giudizio nonché dichiararsi la sospensione del giudizio sino alla pronuncia del perito unico; sempre in via preliminare, chiedevano chiamarsi in giudizio, rispettivamente, l'arch. Alessandro Gambirasio e l'arch. Fabrizio Regazzoni; nel merito, contestavano la fondatezza delle domande chiedendone il rigetto e GG






Costruzioni, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna di RBR a corrisponderle la somma di euro 295.507,79.

Riuniti i due giudizi e ritenuta la causa matura per la decisione senza dar corso all'istruttoria, con sentenza depositata il 3 settembre 2013 il Tribunale di Bergamo, premesso che le parti con l'art. 8 del contratto di appalto si erano impegnate a devolvere ad un arbitro tutte le controversie attinenti all'interpretazione ed esecuzione del contratto e che i procedimenti arbitrari introdotti da RBR nei confronti delle appaltatrici erano divenuti improcedibili ex art. 816 septies cpc per il rifiuto di queste ultime di versare la propria quota di spese fissata dal collegio arbitrale, sicchè tali controversie erano ora azionabili avanti al giudice ordinario; che tuttavia le controversie di natura tecnica erano sottoposte al giudizio vincolante della perizia contrattuale rispetto alla quale non era stato allegato alcun fatto estintivo, per cui *“tutte le domande attoree (riguardanti la qualità dei lavori svolti, il valore delle opere, la sussistenza di vizi e difetti e del conseguente inadempimento, la sussistenza di danni risarcibili etc.)”* erano improponibili nel presente giudizio poiché riservate al giudizio di un perito da nominarsi con le modalità stabilite dalle parti; che non potevano essere esaminate le eccezioni di prescrizione e decadenza in quanto sollevate dalle convenute solo in caso di rigetto dell'eccezione di improponibilità; tanto premesso, dichiarava improponibili le domande proposte da RBR e rigettava la domanda formulata nei confronti del terzo chiamato, condannando RBR al pagamento delle spese di lite.





Con atto di citazione in appello notificato il 6 marzo 2014, la società R.B.R. S.r.l. conveniva in giudizio Giuseppe Granvillano e la società G.G. Costruzioni S.r.l., al fine di ottenere la riforma della sentenza impugnata.

Si costituivano in giudizio Giuseppe Granvillano e GG Costruzioni resistendo al gravame, mentre l'arch. Fabrizio Regazzoni non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace.


All'udienza del 21 giugno 2017 il difensore di GG Costruzioni dichiarava l'intervenuto fallimento della società ed il processo veniva interrotto. RBR provvedeva a riassumere tempestivamente il giudizio.

All'udienza del 29.03.2018, su richiesta delle parti essendo in corso trattative, la causa veniva rinviata all'udienza del 21.06.2018 e a quella udienza il difensore di RBR dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio limitatamente al solo rapporto processuale con il fallimento GG Costruzioni srl e quindi limitatamente alle domande proposte nell'originario giudizio n. 10040/2010, successivamente riunito, con richiesta di declaratoria di estinzione parziale del giudizio con compensazione delle spese.

All'udienza del 20 gennaio 2021 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Con sentenza pubblicata il 13 agosto 2021 questa Corte, definitivamente pronunciando, dichiarava estinto a spese compensate il presente giudizio limitatamente al rapporto tra R.B.R. s.r.l. e Fallimento GG Costruzioni s.r.l., mentre, con riferimento al rapporto processuale tra R.B.R. s.r.l. e Giuseppe





Granvillano, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava proponibili le domande svolte da R.B.R. s.r.l.:


1) di riduzione del corrispettivo dell'appalto e restituzione delle maggiori somme non dovute versate per SAL non accettati esposte come opere extracontratto;

2) di risarcimento del danno da ritardo nella consegna dell'opera, segnatamente per quanto riconosciuto in via transattiva ai promissari acquirenti, per la perdita degli interessi attivi versati a seguito del ritardato incasso dei corrispettivi di vendita e per gli interessi passivi pagati nel periodo intercorrente tra la data prevista dei rogiti e quella in cui sono stati effettivamente stipulati, il tutto solo nei limiti di ciò che non è imputabile a vizi e difetti dell'opera;

3) di rimborso delle spese di assistenza legale e tecnica e per il giudizio arbitrale, sempre se non imputabili ai vizi e difetti dell'opera; rinviano alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali.


La Corte rilevava che con l'art. 8 del contratto di appalto intervenuto tra RBR e Granvillano, le parti avevano voluto devolvere ad un collegio arbitrale tutte le questioni relative all'interpretazione del contratto e alla sua esecuzione, e cioè le questioni che coinvolgevano questioni di carattere squisitamente ma anche esclusivamente giuridico, mentre avevano convenuto di attribuire ad un perito unico la decisione, con efficacia vincolante, delle controversie per la cui risoluzione erano necessarie cognizioni di natura tecnica, che, nel caso del





contratto di appalto, potevano essere quelle che riguardavano le modalità di esecuzione dei lavori, l'esistenza e la causa dei vizi e difetti dell'opera e la sua mancata esecuzione a regola d'arte, il calcolo dell'entità del corrispettivo dovuto, l'esistenza, causa e quantificazione dei danni risarcibili. Escludeva che le due previsioni potessero essere tra loro alternative, nel senso che la devoluzione agli arbitri di questioni giuridiche comportasse l'assorbimento nel giudizio arbitrale anche delle questioni la cui risoluzione presupponeva cognizioni di natura tecnica, stante l'impegno assunto dalle parti con la medesima clausola ad affidarne la risoluzione con efficacia vincolante ad un perito. Concludeva affermando che tutte le domande proposte da RBR che presupponevano la risoluzione di questioni tecniche non erano proponibili nel presente giudizio, così come non lo erano nel procedimento arbitrale, presupponendo accertamenti sovrapponibili a quelli che le parti, con la sottoscrizione della predetta clausola, avevano demandato in via esclusiva al perito con effetti vincolanti, segnatamente quelle relative all'accertamento dei vizi e difetti dell'opera appaltata all'impresa Granvillano, alla quantificazione della riduzione del corrispettivo dell'appalto in relazione a tali vizi e del danno conseguente. Reformava quindi la sentenza di primo grado in quanto il Tribunale, pur partendo dalla corretta premessa che le uniche questioni proponibili nel presente giudizio erano quelle di mero diritto, ne aveva, poi, tratto la non condivisibile conseguenza di ritenere improponibili, per effetto della suddetta clausola, tutte le domande svolte da RBR, anche quelle





coinvolgenti questioni che esulavano totalmente dal contenuto della clausola, ritenendo, pertanto, preclusa a RBR la possibilità di proporre in sede giudiziaria anche la domanda di accertamento dell'inadempimento dell'impresa Granvillano e di risarcimento dei danni da ritardo nella consegna degli immobili imputabili a ragioni diverse dai vizi e difetti dell'opera eseguita, nonché quella di restituzione delle somme non dovute e di rifusione delle spese sostenute.


Procedeva, pertanto, all'esame delle questioni che non erano inibite dichiarando infondate le eccezioni di decadenza e prescrizione dalla garanzia per vizi dell'opera sollevate da Granvillano e rimettendo sul ruolo il giudizio per l'ulteriore istruzione con riferimento alle domande ritenute proponibili.

Con separata ordinanza in pari data rigettava le prove orali e disponeva ctu assegnando il seguente quesito: "il c.t.u., esaminati gli atti, eseguiti i necessari sopralluoghi, acquisiti presso la PA i documenti e le informazioni necessarie per l'esecuzione dell'incarico:

-quantifichi il corrispettivo dovuto all'impresa appaltatrice Giuseppe Granvillano per le forniture e le opere, anche extracapitolato, effettivamente eseguite;

-accerti se vi sia stato ritardo nella consegna delle unità immobiliari appaltate e se esso sia dovuto, ed eventualmente in che misura, anche a cause diverse da vizi e difetti dell'opera (il cui accertamento non è invece oggetto del presente incarico) imputabili all'impresa Granvillano;





-in caso di risposta positiva al quesito che precede, quantifichi i danni subiti da RBR a causa di tale ritardo”.


All’udienza del 23 novembre 2022, svoltasi mediante scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni a sensi dell’art. 83 comma 7, lett. h) dl 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando termini (ridotti) ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla luce della sentenza non definitiva emessa nel presente giudizio e pubblicata il 13.08.2021, devono essere esaminate le sole domande ritenute proponibili:

- 1) di riduzione del corrispettivo dell’appalto e restituzione delle maggiori somme non dovute versate per SAL non accettati esposte come opere extracontratto;
- 2) di risarcimento del danno da ritardo nella consegna dell’opera, segnatamente per quanto riconosciuto transattivamente ai promissari acquirenti, per la perdita degli interessi attivi versati a seguito del ritardato incasso dei corrispettivi di vendita e per gli interessi passivi pagati nel periodo intercorrente tra la data prevista dei rogiti e quella in cui sono stati effettivamente stipulati, il tutto solo nei limiti di ciò che non è imputabile a vizi e difetti dell’opera;
- 3) di rimborso delle spese di assistenza legale e tecnica e per il giudizio





arbitrale, sempre se non imputabili ai vizi e difetti dell'opera.


Per quanto riguarda la domanda di riduzione del corrispettivo dell'appalto, il ctu ha accertato che RBR srl ha versato all'impresa Granvillano l'importo di euro 889.673,80 oltre Iva.

L'art. 3 del contratto di appalto stabiliva in euro 425.000,00 oltre Iva il corrispettivo per la realizzazione "delle opere di cui agli allegati disegni progettuali". Il c.t.u. ing. Massimiliano Gelfi ha evidenziato come non sia contestata dalle parti l'ultimazione delle opere previste in contratto, per cui il corrispettivo ivi pattuito in euro 425.000,00 oltre Iva è sicuramente dovuto.

Le fatture emesse dalla ditta appaltatrice Granvillano per i lavori extracontrattuali fanno riferimento a computi metrici e stati di avanzamento lavori che non sono stati allegati agli atti di causa, essendo pertanto impossibile verificarne l'inerenza e correttezza. Inoltre, il ctu ha rilevato che non essendo stato possibile rinvenire le tavole progettuali ed il capitolato generale che avrebbero dovuto essere allegati al contratto non è possibile determinare l'esatta consistenza delle opere commissionate e, di conseguenza, non possono individuarsi i lavori effettivamente realizzati in variante rispetto alle previsioni contrattuali.

Al riguardo, infatti, non può condividersi l'obiezione sollevata dall'impresa Granvillano secondo cui il corrispettivo indicato in contratto avrebbe riguardato 8 unità abitative mentre all'esito delle varianti richieste le unità abitative realizzate sarebbero state 12. In primo luogo, nel contratto di appalto






non è indicato il numero di unità abitative da realizzare e, come si è detto, le tavole progettuali che avrebbero dovuto essere allegate al contratto non sono state rinvenute, mentre la documentazione depositata presso il Comune è irrilevante per determinare l'effettiva consistenza delle opere commissionate posto che il contratto di appalto prevedeva espressamente che l'edificio sarebbe stato realizzato in due fasi e quindi, di fatto, difformemente dai progetti inizialmente depositati in Comune necessitando la realizzazione del terzo piano fuori terra di una nuova autorizzazione. Inoltre, il punto e) del contratto di appalto prevedeva espressamente, nella Fase II, l'ampliamento del fabbricato con il recupero del sottotetto e la realizzazione del secondo piano, sicchè tale opera era già contemplata in contratto e conteggiata nel corrispettivo pattuito tra le parti e non può essere considerata opera extracontrattuale.

In ogni caso, l'art 3 del contratto stabiliva altresì che gli eventuali lavori extracontrattuali dovessero essere disposti per iscritto dalla direzione dei lavori.

Benché di regola competa al solvens fornir prova, ai fini della relativa restituzione, del carattere indebito della prestazione, cionondimeno la considerazione di tale clausola contrattuale, avente tra le parti forza di legge, ai sensi dell'art.1372 cc, induce il collegio a ritenere corretta, e, quindi, a far propria, la soluzione, adottata dal ctu, di tenere conseguentemente in considerazione solo le opere extracontratto riconosciute come tali anche dal





direttore dei lavori, che sono state quantificate in euro 111.433,81 + Iva, oltre euro 48.600 + Iva per assistenza fornita per la posa degli impianti elettrico ed idrotermosanitario espressamente incluse tra i lavori affidati alla Granvillano ed escluse dal corrispettivo dell'appalto, di cui alla fattura n. 13 del 5.11.2004, pari complessivamente ad euro 585.033,81 oltre Iva.


Essendo dunque pacifico che RBR srl ha versato alla Granvillano il maggior importo di euro 889.673,80 (al netto dell'Iva), quest'ultima va condannata a restituire la differenza, pari ad euro 304.639,99+ Iva, se corrisposta.

Passando all'esame della domanda di risarcimento del danno da ritardo nella consegna delle opere, sostiene l'appellante che a fronte della previsione contrattuale di fine lavori entro il 31.12.04, i lavori si siano conclusi solo in data 2.3.2006 (cfr. doc. 2 di RBR) con quindici mesi di ritardo che, secondo RBR, sarebbero imputabili esclusivamente all'appaltatrice.

Poiché è pacifico tra le parti che i lavori sono stati ultimati in data 2.3.2006 (circostanza pacifica), il ritardo nella consegna delle opere appaltate rispetto al termine contrattuale della II fase (5.4.2005) è pari a circa 11 mesi.

Al riguardo il c.t.u. ha accertato che una parte di tale ritardo, quantificabile in circa 5 mesi, è stato determinato dalla necessità a partire dal mese di ottobre 2005 di ricercare una soluzione in considerazione della presenza di vizi e difetti delle opere, vizi la cui esistenza, gravità ed imputabilità all'impresa non può essere oggetto di accertamento nel presente giudizio di tal che in assenza di tale accertamento non è possibile imputare il ritardo all'impresa






appaltatrice.

E' emerso altresì che nel corso dell'esecuzione dell'appalto i lavori sono stati sospesi dall'amministrazione comunale per un periodo complessivo di circa 2 mesi, a causa di riscontrate difformità di quanto eseguito rispetto ai progetti allegati alle pratiche edilizie depositate in Comune unitamente alla DIA, la prima volta in data 18.5.2004 (cfr. ordinanza del comune di Bergamo prot. 4090/03 del 18.5.2004, doc. 1) a seguito dell'ampliamento dell'interrato adibito ad autorimessa rispetto al progetto depositato in Comune, e la seconda volta in data 14.10.2004 (cfr. ordinanza Comune di Bergamo n. 1488/04 del 14.10.04, doc. 3) a seguito della modifica della copertura dell'edificio realizzata per potere ottenere il recupero, ai fini abitativi, del sottotetto, opere autorizzate dalla D.L. su richiesta della committente RBR srl, sicché le difformità e la conseguente sospensione non sono imputabili all'impresa appaltatrice Granvillano.

Infine, anche l'esecuzione dei lavori extracontrattuali disposti ed autorizzati dalla DL ha contribuito, in misura pari ad almeno 4 mesi, al ritardo nella consegna delle opere appaltate, anche questo quindi non causato dall'impresa.

Al riguardo, infatti, non appare provata l'obiezione sollevata dall'appellante (cfr. pag. 8 della comparsa conclusionale) secondo cui i ritardi nella esecuzione dell'opera si sarebbero accumulati già durante la fase 1, a seguito della lentezza con cui la Granvillano avrebbe eseguito i lavori, come risulterebbe dimostrato dal fatto che la DIA per il recupero del sottotetto è






stata presentata solo il 20 settembre 2004, ben 7 mesi dopo la scadenza della prima fase indicata in contratto (16 febbraio 2004).

In primo luogo, infatti, con ordinanza del 18 maggio 2004 il Comune, come si è già detto, ha ordinato la sospensione dei lavori a seguito di difformità dovute all'ampliamento del locale destinato ad autorimessa rispetto alle tavole progettuali depositate, opere già riferibili alla Fase II indicata in contratto in quanto legate al recupero del sottotetto, a dimostrazione del fatto che a quella data la Fase I era stata già completata.

In ogni caso, il permesso a costruire parzialmente in sanatoria, necessario per la prosecuzione dei lavori sospesi il 18 maggio 2004, è stato rilasciato dal Comune solo in data 28 giugno 2004, come si evince dalla lettura della successiva ordinanza di sospensione del Comune di Bergamo del 14.10.2004, sicchè fino a quel momento i lavori erano rimasti sospesi. Da quest'ultimo documento emerge altresì che all'atto della presentazione della DIA n. 1488 del 20.09.2004 la copertura con altezze e pendenze differenti rispetto a quelle previste nelle tavole progettuali depositate in Comune, che aveva comportato la creazione del sottotetto da recuperare a fini residenziali per la realizzazione del terzo piano dell'edificio, a quella data era già stato realizzato, tanto che il Comune ha ordinato nuovamente la sospensione dei lavori non essendo stato rispettato il termine di 30 giorni dalla presentazione della DIA per l'inizio dei lavori di realizzazione della nuova copertura prevista nel contratto di appalto per la Fase II. Ne discende che la presentazione della DIA in data 20.09.2004,





contrariamente a quanto sostiene l'appellante, non è idonea a provare il lamentato ritardo nella conclusione delle opere riferite alla Fase I che, come si è detto, erano già da tempo state ultimate tanto che erano state già a quella data realizzate opere relative alla Fase II.

Pertanto, escludendo il ritardo dovuto alla necessità di porre rimedio ai vizi e difetti dell'opera (5 mesi), gli ulteriori 6 mesi di ritardo non sono addebitabili all'impresa Granvillano.

La domanda di risarcimento del danno dovuto al ritardo riconducibile a cause diverse dai vizi e difetti dell'opera, allo stato non accertati, va, quindi respinta.


Quanto infine alle spese affrontate da RBR srl per il giudizio arbitrale, l'appellante ne ha chiesto la rifusione unitamente alle altre spese legali sostenute per la difesa in entrambi i gradi di giudizio.

La domanda non può essere accolta non trattandosi di rimborso di spese sostenute per la difesa in un grado del presente giudizio, ma, piuttosto, dell'allegazione di una voce di danno per la quale non è stata tuttavia proposta domanda di risarcimento.

In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello, Giuseppe Granvillano va condannato a restituire a RBR srl il maggiore corrispettivo percepito, pari ad euro 304.639,99+ Iva (se corrisposta).

Sulla somma predetta decorrono gli interessi nella misura legale ex art. 1284 c.c. nella formulazione vigente ratione temporis, trattandosi di giudizio introdotto prima dell'entrata in vigore del DL 12.09.2014 n. 132, convertito






con modificazioni, nella L. 10.11.2014 n. 162, con decorrenza dalla domanda giudiziale al saldo (non essendo stata neppure allegata la mala fede dell'accipiens). Non possono, infatti, essere riconosciuti gli interessi nella misura e con le decorrenze previste dagli artt. 3,4 e 5 del D. Lgs. 231/02 posto che, come chiarito dalla Suprema Corte, <<Gli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231 del 2002 svolgono, come tutti gli interessi che appartengono a tale categoria, una funzione deterrente e risarcitoria nei confronti del debitore inadempiente in relazione ad una predeterminata transazione commerciale caratterizzata dal mancato pagamento del corrispettivo pattuito. La loro finalità e la loro stessa peculiare disciplina (automaticità, termine di decorrenza legato tendenzialmente alla scadenza dell'obbligazione, etc.) sono, con evidenza, estranei all'azione di ripetizione dell'indebito, fattispecie diversa che ricorre allorquando un soggetto, sia esso o meno un imprenditore commerciale, esegua un pagamento in difetto di una causa giustificativa e chiami in giudizio l'accipiens per la restituzione di quanto da questi indebitamente percepito>> (cfr. Cass. 14.12.2022 n. 36595), come avvenuto nel caso di specie in cui Giuseppe Granvillano è stato condannato a restituire a RBR srl la maggior somma indebitamente percepita a titolo di corrispettivo non dovuto, risultando, pertanto, irrilevante che entrambe le parti siano imprenditori commerciali.

In considerazione dell'esito del giudizio occorre, pertanto, procedere ad un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio in ossequio al






principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui *“Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Sez. 1, Ord. n. 14916 del 2020)”* (cfr. Cass. 24.11.2021 n. 36395. Cfr oltre al precedente citato in sentenza, tra le tante: Cass. 18.3.2021 n. 7616; Cass. 2.10.2020 n. 21139; Cass. 13.12.2019 n. 32778).

Ciò posto, in considerazione della parziale soccombenza di RBR srl in relazione alla procedibilità della domanda di inadempimento per vizi e difetti delle opere e di risarcimento dei danni per i ritardi, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di entrambi i gradi del presente giudizio nella misura di 1/3; la residua parte va posta a carico di Granvillano Giuseppe nella misura che si liquida in dispositivo secondo i valori medi di cui al DM 147/2022, tenuto conto della nota spese relativa al presente grado prodotta in atti.

Non può essere invece rimborsata la spesa per il consulente di parte non essendo stata prodotta la fattura del professionista e la prova del relativo pagamento da parte di RBR srl.





Le spese di ctu, come liquidate in atti, vanno poste in solido a carico delle parti nei confronti del c.t.u. e al 50% nei rapporti interni.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1789/13 del 3 settembre 2013, appellata da R.B.R. S.r.l.:


-condanna Granvillano Giuseppe a restituire a R.B.R. s.r.l. la somma di euro 304.639,99+ Iva (se corrisposta), oltre interessi nella misura legale ex art. 1284 cc (nel testo vigente *ratione temporis*) dalla data della domanda giudiziale al saldo;

-respinge le altre domande;

-compensa nella misura di un terzo le spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna Granvillano Giuseppe al pagamento della residua parte in favore di R.B.R. s.r.l., spese che liquida, nel complesso, in euro 3544,00 per la fase di studio, euro 2338,00 per la fase introduttiva ed euro 6164,00 per la fase decisoria, per il giudizio di primo grado, e in euro 4389,00 per la fase di studio, euro 2552,00 per la fase introduttiva, euro 5880,00 per la fase istruttoria ed euro 7298,00 per la fase decisoria, oltre euro 120,61 per anticipazioni, per il presente grado del giudizio, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa se e nella misura per legge dovuta;

-pone definitivamente a carico delle parti, in solido nei confronti del ctu e nella misura del 50% nei rapporti interni, le spese di c.t.u. nella misura già





liquidata in atti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'8 marzo 2023

IL CONSIGLIERE EST.

Annamaria Laneri

IL PRESIDENTE

Giuseppe Magnoli

Arbitrato in Italia

